

# COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

## **PIANO DI LOTTIZZAZIONE**

**MAGLIA C2.3 DEL P.R.G.**

Via del Lago

Elaborato:

**R4**

**Schema di Convenzione**

Data :

Novembre 2016

Il Progettista :

Ing. Sebastiano Polignano

*Studio Tecnico*

Ing. Sebastiano Polignano

Viale Aldo Moro n. 60 - 70013 Castellana Grotte (Bari)

s.polignano@gmail.com

## SCHEMA DI CONVENZIONE LOTTIZZAZIONE – MAGLIA C2.3

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI (BA)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ....., in ....., nel mio studio in via ....., innanzi a me dott. .... notaio in ....., iscritto al Collegio Notarile di Bari si sono costituiti i Signori:

- Rizzi Maria, nata a Castellana Grotte il 04/04/1934 e residente in Bari alla via Battaglia di Montelungo n. 40, c.f. RZZ MRA 34D44 C134R, proprietaria della particella 643;
- Fanelli Vito Antonio, nato a Putignano il 16/02/1949 e residente in Putignano alla via Romero Salvador n. 10, c.f. FNL VNT 49B16 H096A, proprietario delle particelle 295 e 1130;
- Mastronardi Mario, nato a Putignano il 15/03/1970 e residente in Castellana Grotte alla via Strada Comunale del Lago n. 12, c.f. MST MRA 70C15 H096I e Rizzi Caterina, nata a Castellana Grotte il 14/10/1940 e residente in Castellana Grotte alla via Strada Comunale del Lago n. 12, c.f. RZZ CRN 40R54 C134U, proprietari delle particelle 648, 969 e 139 sub. 13;
- Loliva Anthony, nato a Bari il 22/09/1975 e residente in Castellana Grotte alla via Foggiali n. 7, c.f. LLV NHN 75P22 A662W, proprietario della particella 1080;
- Spinosa Maria Antonia, nata a Castellana Grotte il 06/07/1952 e residente a Castellana Grotte alla via Vecchia di Putignano n. 43, c.f. SPN MNT 52L46 C134U e Tutino Francesco, nato a Castellana Grotte il 24/10/1944 e residente in Castellana Grotte alla via Vecchia di Putignano n. 43, c.f. TTN FNC 44R24 C134W, comproprietari della particella 1103;
- Edilizia Lavarra & Co. Srl con sede in Castellana Grotte alla via Orazio n. 6, c.f. e P. Iva 06763850721, proprietaria delle particelle: 1121, 23, 1577, 1000, 1001, volume residuo della particella 1567;
- Mastronardi Domenico nato a Castellana Grotte il 25/05/1952 e residente a Castellana Grotte in via Contrada Spirito Santo, c.f. MST DCN 52E25 C134Y;
- Mastronardi Elisabetta nata a Castellana Grotte il 04/12/1949 e residente a Castellana Grotte in Via del Mille n. 10, c.f. MST LBT 49T44 C134J;
- Spinosa Margherita, nata a Castellana Grotte il 16/11/1953 e residente in Castellana Grotte alla via Vecchia di Putignano n. 41, c.f. SPN MGH 53S56 C134N, Cisternino Oronzo, nato a Castellana Grotte il 17/01/1975 e residente a Castellana Grotte alla via I^ Trav. Nicola Pinto n. 39, c.f. CST RNZ 75A17 C134Y, Cisternino Nicola, nato a Castellana Grotte il 17/01/1977 e residente a Castellana Grotte alla via M. Iatorre n. 10/c, c.f. CST NCL 75A17 C134T, Cisternino Rosa, nata a Castellana Grotte il 07/09/1978 e residente a Castellana Grotte alla via Vecchia di Putignano n. 41, c.f. CST RSO 78P47 C134N, comproprietari della particella 1102;

nel seguito del presente atto denominati semplicemente «lottizzanti» da una parte;

Ing. e/o Arch. .... nato a ..... il .....

domiciliato in ..... alla via .....  
infra il quale interviene al presente atto quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Castellana Grotte, Settore V, con sede in Castellana Grotte via Marconi n. 9, ivi domiciliato per la carica (Codice Fiscale: 00834380727), ai sensi della delibera infra indicata che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo citato, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte;

### **PREMESSO**

- a. che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate ed indicate nell'allegato al presente atto sotto la lettera "... " e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla Convenzione;
- b. che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di 10257 mq. (diecimiladuecentocinquantesette). Nella vigente Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2248 in data 18 maggio 1995, la superficie complessiva della maglia è pari a 21200 mq: l'area attualmente risulta parzialmente edificata, sviluppando un volume esistente maggiore di quello edificabile. Di conseguenza, il piano di lottizzazione, esclude nel calcolo della superficie territoriale le particelle su cui insistono i suddetti volumi (di costruzione antecedente l'approvazione del vigente strumento urbanistico comunale), e interessa l'area rimanente incolta;
- c. che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità; la zona nella quale ricade il Piano è classificata come zona sismica 4, così come l'intero territorio comunale di Castellana Grotte.

### **VISTI**

- a. La domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. .... del ..... ed iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n°.....;
- b. La deliberazione di Giunta/Consiglio comunale n..... in data ..... esecutiva, con la quale veniva adottato il Piano di Lottizzazione, della maglia omogenea C2.3 della Variante Generale al PRG del comune di Castellana Grotte approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2248 del 18 maggio 1995;
- c. L'attestazione di avvenuti pubblicazione e deposito del Piano di lottizzazione nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni o sono state rigettate e/o accolte per la successiva approvazione;
- d. La deliberazione del Giunta/Consiglio comunale n. .... in data .....esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano di lottizzazione;
- e. L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l'articolo 15 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, l'articolo 21 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, la procedura dell'art. 15 della L.R. n. 66/79;
- f. Parere motivato VAS

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1) OBBLIGO GENERALE

1.1 I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

### ART. 2) DISPOSIZIONI PRELIMINARI

2.1 Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

2.2 I lottizzanti sono obbligati per sé e/o per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

2.3 In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

2.4 La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espresso a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

### ART. 3) ELABORATI DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

3.1 La presente convenzione fa riferimento agli elaborati del Piano di Lottizzazione della Zona di Espansione C2.3 che pur essendo non allegati al presente atto, devono considerarsene parte integrante e sostanziale. Essi sono di seguito elencati:

#### *Elaborati generali:*

- R1 – RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
- R2 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- R3 – RELAZIONE GEOLOGICA
- R4 – SCHEMA DI CONVENZIONE
- R5 – TITOLI DI PROPRIETA', ESTRATTO DI MAPPA E VISURE CATASTALI
- R6 – RELAZIONE FINANZIARIA
- R7a – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – ALL. I Quadro di riferimento programmatico
- R7b – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – ALL. II Quadro di riferimento ambientale
- R7c – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – ALL. III Quadro di riferimento progettuale
- R7d – RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE – ALL. IV Identificazione degli impatti potenziali, misure di mitigazione e/o compensazione
- R8 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E FOTOINSERIMENTO

#### *Elaborati grafici:*

- TAV 1 – INQUADRAMENTI URBANISTICI
- TAV 2 – STATO DEI LUOGHI E URBANIZZAZIONI ESISTENTI
- TAV 3 – PLANIMETRIA DI PROGETTO: SAGOME DI MASSIMO INGOMBRO E DISTANZE
- TAV 4 – PLANIMETRIA DI PROGETTO: URBANIZZAZIONI
- TAV 5 – PLANIMETRIA DI PROGETTO: DIMENSIONI LOTTI EDIFICABILI E STANDARD

#### ART. 4) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano di lottizzazione, e di seguito descritte:

1. realizzazione di nuova viabilità come previsto da PRG e relativi marciapiedi;
2. fognature per acque meteoriche con cisterna di raccolta acque;
3. rete di pubblica illuminazione;

#### ART. 5) OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E STANDARD IN ECCEDEXA

Il Piano di lottizzazione, individua:

1. Urbanizzazioni secondarie: area a verde pubblico attrezzato di pertinenza della maglia C2.3 e area di sosta e di parcheggio ad uso pubblico distinte come S1.
2. Area a standard in eccedenza: da destinarsi ad attrezzature di interesse comune. Trattasi di una superficie nella quale sarà possibile realizzare un edificio su due livelli da adibirsi a: mercato di quartiere - negozi di vicinato – attività di interesse collettivo (cinema, palestre ecc) al pianterreno e ad ulteriori attività aperte al pubblico (studi medici, scuole di formazione ecc) al primo piano (Lotto S0).

#### ART. 6) TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

6.1 Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula della convenzione.

6.2 Le opere indicate nell'art. 4 con devono essere ultimate entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi.

6.3 Tutte le altre opere di urbanizzazione devono essere ultimate entro il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 6.7.

6.4 In ogni caso le opere di urbanizzazione di cui al precedente comma 6.2 devono essere iniziate contestualmente al rilascio di qualsiasi Permesso di Costruire, almeno per il tratto al servizio del singolo lotto di area interessato dal permesso medesimo. Nessun permesso a costruire può essere rilasciato se in fregio al lotto sul quale sia prevista l'edificazione non sia iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte.

6.5 In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.

6.6 La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. La consegna delle opere di urbanizzazione realizzate dal lottizzante, in forma gratuita al Comune, avviene dopo il buon esito del collaudo delle stesse.

6.7 In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla data della presente convenzione. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono aver conseguito l'ottenimento dei permessi

a costruire per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano di lottizzazione ed aver iniziato i lavori previsti da ciascun singolo permesso a costruire.

#### ART. 7) ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

7.1 Le opere di urbanizzazione primarie saranno eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, conformemente al progetto esecutivo che è stato presentato il ..... prot.....prat. Ed..... ed approvato dal Comune in data .....prot. ....

I lottizzanti, infatti, a seguito della approvazione definitiva della lottizzazione hanno presentato progetto esecutivo delle opere di urbanizzazioni primarie di cui all'art. 4, a scomputo degli oneri concessori (relativi alle urbanizzazioni primarie). Tale progetto dovrà essere approvato dagli organi competenti.

7.2 Il lotto S0 viene ceduto in questa sede al Comune. Lo stesso viene quindi riassegnato in diritto di superficie per 99 anni per l'edificazione fabbricato di cui all'art. 5 p.to 2, a fronte della realizzazione da parte dei lottizzanti delle urbanizzazioni secondarie (art. 5 p.to 1, distinte come S1 e di cui alla relazione economico finanziaria allegata al Piano), così come da regolare progetto esecutivo di sistemazione già presentato in data .....

7.3 Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono individuate e disciplinate nell' Art. 8).

7.4 Le spese tecniche per la redazione del Piano di lottizzazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico dei lottizzanti.

#### ART. 8) OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

8.1 Le opere relative alla distribuzione del gas metano, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all'art. 7.2, i quali curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo delle stesse.

8.2 Per quanto attiene le opere di cui sopra, i lottizzanti provvederanno tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del Piano di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione.

8.3 I lottizzanti provvederanno al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro

adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.

8.4. Restano in ogni caso a carico dei lottizzanti, che ne devono tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi lottizzanti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede progettuale.

#### ART. 9) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

9.1 Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei lottizzanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere: sistemazioni, parcheggi e verde interni ai lotti come da P. di L. e/o nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni; allaccio dei contatori o delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

9.2 Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente alla costruzione degli edifici e comunque prima della ultimazione di questi e della richiesta di utilizzazione dei medesimi.

#### ART. 10) CESSIONE DELLE AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE E PER I LOTTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

10.1 Le aree da cedere al Comune per le urbanizzazioni primarie e per le attrezzature pubbliche (standards) sono così quantificate:

- STRADA
- URBANIZZAZIONI SECONDARIE
- STANDARDS IN ECCEDEENZA

10.2 Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature pubbliche (standards) previste dalla convenzione saranno cedute in data odierna in forma gratuita al Comune.

10.3 Il lotto del P. di L., destinato ad edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) per una superficie fondiaria di 1121 mq, sarà assegnato a soggetti aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle leggi vigenti e conformemente a quanto stabilito in apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione Comunale.

10.4 Prima della cessione delle aree di cui ai precedenti comma 10.1 e 10.2 i lottizzanti provvederanno a far redigere apposito frazionamento catastale, che dovrà ottenere l'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

10.5 Le aree verranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, di servitù passive apparenti e non apparenti, di usufrutti ed usi, di oneri e gravami e vincoli di ogni specie.

10.6 Il Comune di Castellana Grotte, in persona come sopra, con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizza il lottizzante ad occupare ed utilizzare gratuitamente le aree cedute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria fino alla cessione di queste ultime che avverrà, a semplice richiesta della parte più diligente, dopo la loro ultimazione.

10.7 Il Comune di Castellana Grotte da, con la sottoscrizione della presente convenzione, formale procura al

lottizzante di concedere gratuitamente agli Enti e/o Società che gestiscono servizi pubblici (A.Q.P., E.N.E.L., TELECOM, GAS etc.), le necessarie servitù per la realizzazione delle relative condutture e/o manufatti interrati, aeree e/o fuori terra insistenti sulla viabilità pubblica di P.R.G. ed area a standards.

#### ART. 11) GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

11.1 L'importo preventivato delle opere di eseguirsi a cura e spese del lottizzante e dei relativi oneri accessori ammonta ad Euro ....., come rinveniente dai predetti progetti esecutivi.

11.2 A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56, in solido per se e per loro aventi diritto a qualsiasi titolo, presto adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 30% di quello previsto al comma 11.1, con polizza fideiussoria n. ....in data ..... emessa da ..... per euro ..... con scadenza

11.3 La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del lottizzante, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

11.4 La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del lottizzante, quando questi abbia assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'Art. 8) e tale circostanza sia adeguatamente documentata.

11.5 La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, Secondo comma, del codice civile.

#### ART. 12) PERMESSI DI COSTRUIRE

12.1 Dopo la registrazione e la trascrizione della convenzione i lottizzanti potranno ritirare per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano di Lottizzazione, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo;

12.2 I singoli permessi a costruire dovranno essere richiesti prima del termine ultimo fissato nell'articolo 6.7.

#### ART. 13) COLLAUDO DELLE OPERE DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATE

Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei lottizzanti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.

#### ART. 14) MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

14.1 La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al



Comune, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale e alla consegna delle opere stesse al Comune.

#### Art. 15) PRESCRIZIONI

15.1 La trascrizione della presente convenzione impone l'obbligo di asservimento della superficie di pertinenza dei lotti edificabili alle cubature oggetto del piano di lottizzazione; l'atto di asservimento sarà registrato e trascritto prima del rilascio dei singoli permessi di costruire ai sensi della Legge Regionale 31 marzo 1980 n. 56.

#### ART. 16) SPESE TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

16.1 Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti. Allo scopo sono richiesti le applicazioni dei benefici fiscali più favorevoli ed in particolare quelli previsti dall'art. 74, legge del 22 ottobre 1971 n. 865 e dall'art. 39 D.P.R. 601/73 e successive disposizioni di proroghe e modifiche, e si da atto che il presente atto è stipulato in esecuzione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale e del Piano di Lottizzazione della maglia C2.3.

16.2 I lottizzanti e il Comune di Castellana -Grotte rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

16.3 I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

16.4 I lottizzanti, con riferimento all'art. 30 secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara e garantisce che relativamente alle aree oggetto del presente atto, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del Certificato di destinazione Urbanistica che al presente atto si allega in copia sotto la lettera ..... rilasciato dal comune di Castellana -Grotte in data .....

16.5 Per quanto non convenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle Leggi e regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali in vigore.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Io notaio del presente atto ho dato lettura ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono.